

MOVING SCHOOL 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale)

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 – Denominazione – sede – durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile e in ordine ai dettami contenuti nel D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS denominata Moving School 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale), nel prosieguo definita anche semplicemente Associazione.
2. L'Associazione ha sede presso CNA Formazione – Meta Distretto Veneto della Bioedilizia in Viale della Repubblica n. 154, 31100 Treviso. Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente articolo.
4. L'Associazione assume come proprio segno di identificazione la dicitura “Moving School 21”.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione Moving School 21

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

1

2. Scopo dell'Associazione è perseguire principalmente finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari promuovendo e diffondendo il modello “Moving School 21 – Scuola in movimento dopo Agenda 21 locale”, attraverso: iniziative e azioni in rete orientate alla promozione della salute, alla cittadinanza attiva e all'innovazione nella pratica didattica nella scuola; il benessere degli alunni, e insegnanti negli spazi della scuola e nella città è al centro delle azioni che vengono sviluppate, nelle quali i soggetti sono coinvolti come attori. Moving School 21 intende mettere in movimento risorse intellettuali e creative per riflettere e promuovere una scuola e una città sana, accessibile e accogliente, con tempi e spazi che ci permettano di stare bene sotto gli aspetti della qualità fisica, ambientale, ecologica e sociale. Moving School 21 persegue l'obiettivo di una ‘certificazione di qualità Moving School 21’ delle scuole e istituzioni che vi aderiscono.

3. L'Associazione si configura come punto di riferimento aperto alla collaborazione di persone, enti locali, associazioni, istituzioni, che ne condividono gli scopi.

4. L'Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- ◆ Attivare e sostenere azioni di promozione della salute integrate alla programmazione educativa e didattica e sperimentare metodologie innovative nel campo della salute, dell'educazione, della pianificazione urbanistica sostenibile e della progettazione partecipata;
- ◆ Promuovere la cultura ludica e il movimento come pratica quotidiana allo scopo di migliorare lo stile di vita e il ben-essere dei bambini, alunni, insegnanti;
- ◆ Promuovere un curriculum innovativo di promozione della salute e di qualità dei relativi apprendimenti e la certificazione Moving School 21;

- ◆ Favorire lo scambio di “buone prassi” e modalità efficaci di interazione tra scuola e territorio e tra istituzioni e cittadinanza;
- ◆ Promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione, di aggiornamento, di consulenza e di accompagnamento del personale operante nelle scuole, negli enti locali, nelle agenzie educative, negli enti pubblici e privati per favorire la realizzazione e la diffusione di pratiche coerenti con il modello Moving School 21;
- ◆ Valorizzare la professionalità degli operatori coinvolti, favorendo uno stile coerente con la figura del “professionista riflessivo”, in una prospettiva di “riflessione nel corso dell’azione” e l’acquisizione e la crescita di competenze sociali, di progettazione, didattiche, educative;
- ◆ Lavorare in sinergia con altre associazioni italiane ed europee anche al fine di realizzare progetti di cooperazione internazionale con particolare riferimento all’ambito educativo e formativo.

Articolo 3 - ATTIVITA'

Per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2, l’Associazione potrà:

- Promuovere occasioni di incontro e confronto tra operatori della scuola e degli enti locali, amministratori, politici, università e altre associazioni;
- Promuovere l’attivazione di reti interistituzionali e curarne il coordinamento e l’indirizzo di concerto con le istituzioni/enti interessati attraverso l’incarico agli esperti associati;
- Promuovere, organizzare e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni/associazioni attività di formazione - con destinatari il personale scolastico, i genitori, gli operatori e tecnici degli enti locali e di altre istituzioni interessate a sperimentare il modello Moving School 21 Italia - mirate ad offrire strumenti adeguati a lavorare in rete e a sperimentare metodi e strumenti innovativi nel campo dell’educazione, della didattica, della competenza sociale, della pianificazione e progettazione degli spazi scolastici e urbani;
- Offrire consulenza per la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica, nel contesto italiano ed europeo, con particolare riferimento a:
 - Attrezzature, strumenti e metodi per promuovere il movimento, la salute e la sicurezza
 - Percorsi didattico educativi e di progettazione partecipata con i bambini per la esplorazione, conoscenza, trasformazione degli spazi interni ed esterni alla scuola e urbani e per l’attivazione di una mobilità scolastica sostenibile e sicura
 - Indagini sul benessere nei luoghi di vita dei bambini e dei docenti
 - Monitoraggio sulla qualità degli apprendimenti in relazione ai percorsi sviluppati con Moving School 21
 - Valutazione (efficacia della sperimentazione delle pratiche innovative per la promozione della salute, degli apprendimenti, del rendimento scolastico, della qualità e della sostenibilità degli spazi scolastici e urbani)
 - Progettare percorsi congiunti di ricerca/intervento con il coinvolgimento di enti locali, scuole, università, associazioni nel contesto italiano ed europeo
 - Documentare le attività realizzate dall’Associazione e dalle istituzioni che intendono sperimentare il modello Moving School 21, favorire lo scambio di buone pratiche, pubblicizzare le esperienze più significative che possono fungere da modelli di riferimento in altri contesti (innovatività, trasferibilità)
 - Stipulare accordi e/o convenzioni con Associazioni e istituzioni che perseguono obiettivi comuni
 - Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) del D.Lgs. n.460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 4 – Rapporto associativo

Sono ammessi a far parte dell'Associazione singole persone, istituzioni scolastiche, associazioni, soggetti pubblici o privati che facciano propri i contenuti e le regole del presente Statuto, che ne condividano gli scopi e si impegnino con il proprio contributo a perseguirne il conseguimento.

1 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

2 Il diniego va motivato.

3 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4 La condizione di socio si mantiene attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale che resta personale e non è trasmissibile a terzi.

5 L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio direttivo in sede di previsione di bilancio.

6 Tutti gli associati hanno diritto di voto in sede di delibera delle attività previste dallo statuto, anche in relazione all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti.

I soci si distinguono in:

4.1.a. Soci ordinari

Sono soci ordinari: i **soci fondatori** e i **soci effettivi**.

Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Si definiscono soci effettivi coloro che hanno richiesto e ottenuto la qualifica di socio attraverso l'iscrizione all'Associazione e il pagamento della quota annuale.

4.1.b. Soci esperti

Si definiscono soci esperti gli associati che evidenziano nel loro curriculum vitae preparazione, conoscenza, competenza e pratica rispetto ai temi e alle attività previste nello Statuto.

Fanno parte di diritto alla qualifica di socio esperto i soci fondatori che hanno effettuato attività di ricerca, formazione, progettazione nell'ambito dei temi inclusi nel modello Moving School 21, in Italia e in Europa.

Ogni socio ordinario può fare richiesta ed essere incluso nell'elenco dei soci esperti, purché possenga i requisiti necessari.

La qualifica di socio esperto viene rilasciata dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio esperto è condizione necessaria per effettuare attività di formazione, accompagnamento e consulenza nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3.

Articolo 5 – Acquisizione e perdita di qualifica di associato.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Consiglio direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- ◆ a versare la quota associativa annuale
- ◆ al rispetto dello Statuto e del Regolamento.

La qualità di associato si perde per esclusione, recesso o scioglimento.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono esclusi:

- a) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa e /o delle ulteriori quote annuali richieste.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione; sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l'Assemblea degli associati, nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l'associato dimissionario dal pagamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote richieste relative all'anno in corso.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno diritto di voto e di partecipare alle Assemblee.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

In caso di esclusione o di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo, non sono previsti diritti di pretesa di restituzione di quote del patrimonio sociale o di quote versate a qualunque titolo.

I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

Il comportamento del socio all'interno e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza e onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate attraverso i regolamenti.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi e quote associative;
- b) erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati;
- c) contributi erogati da Enti pubblici e enti privati;
- d) finanziamento di progetti europei in ambito educativo e di ricerca;
- e) donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- h) contributi straordinari richiesti ai propri associati.
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 8 - Gestione economico-finanziaria

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea degli associati, per la sua approvazione.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell'Associazione, sono a carico di tutti gli associati e quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato, secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti dall'Assemblea degli associati.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:
 - a) l’Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Articolo 10 - Composizione e funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Partecipano all’Assemblea tutti i soci di cui all’articolo 4. Ogni socio partecipante può presentare una sola delega in sostituzione di un socio assente.

L’Assemblea è riunita in seduta ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, previa deliberazione del Consiglio stesso.

L’Assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta all’anno entro il 30 aprile e adempie ai seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- c) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, corredato della relazione sulle attività, relativo all’esercizio precedente;
- d) discutere e deliberare sul conto economico di previsione, corredato della relazione sulle attività, per l’anno in corso;
- e) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:

- a) scioglimento dell’Associazione;
- b) proposte di modifica dello statuto sociale;
- c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Articolo 11 – Attività dell’Assemblea

1. Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso scritto da fare pervenire, a mezzo lettera, a mezzo fax, o a mezzo e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo.

3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, nel quale caso è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal Segretario dell'Associazione.
6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti dell'Assemblea decide il voto del Presidente.
8. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto si intendono valide e vincolanti per tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
10. L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea degli associati.
11. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

Articolo 12 – Composizione e attività del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati con la maggioranza dei voti presenti.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge al proprio interno il vice Presidente e nomina il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di dieci giorni prima della adunanza.
6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
9. In caso di cessazione (recesso, esclusione, scioglimento, quest'ultimo compatibile con la natura giuridica dell'associato) di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione pro-tempore con il primo dei non eletti dall'Assemblea che ha nominato il Consiglio in carica; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea. Gli eventuali nuovi componenti nominati dall'Assemblea scadono a fine mandato con gli altri componenti.
10. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.
11. Il consigliere che in una determinata operazione abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto, anche potenziale, con quello dell'Associazione, deve darne notizia agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Articolo 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il conto economico preventivo, entrambi corredati delle relazioni sulle attività;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) redigere tutti gli atti e deliberare la stipula dei contratti inerenti l'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare eventuali responsabili di commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - h) fissare le quote di ammissione, i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
 - j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso;
 - k) coordinare tutte le attività sociali e vigilare sul buon funzionamento delle stesse.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo acconsenta.
4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, o a presenziare l'assemblea, lo stesso può venire sostituito, attraverso espressa delega da parte dello stesso, dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 15 – Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo.
2. Il Segretario gestisce la tesoreria, amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, cura i rapporti con gli Istituti di credito e si occupa degli incassi e dei pagamenti.
3. Cura gli affari ordinari dell'Associazione, aggiorna il libro degli associati, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.
5. In caso di revoca o dimissioni il Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti presenti provvede a nominare un nuovo Segretario.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 16 – Scioglimento e devoluzione dei beni dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, scelto preferibilmente fra i rappresentanti degli associati, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
2. All'atto dello scioglimento, per qualunque causa avvenga, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Libri sociali e pubblicità degli atti

1. Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.
2. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:
 - Libro Verbali delle Assemblee degli Associati;
 - Libro Verbali del Consiglio direttivo;
 - Libro degli Associati.
3. I libri sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 18 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.